
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Litisconsorzio necessario: cosa fare se il giudice d'appello ordina l'integrazione del contraddittorio senza indicare il termine perentorio per la notifica?

In tema di litisconsorzio necessario, qualora il giudice d'appello si limiti ad ordinare l'integrazione del contraddittorio senza, peraltro, indicare il termine perentorio entro il quale la relativa notificazione debba avvenire, detto termine può legittimamente individuarsi - alla luce di una interpretazione della norma costituzionalmente orientata ai sensi dell'art. 111 Cost., comma 2, e del principio della ragionevole durata del processo - in quello indicato dall'art. 163 bis c.p.c., da rilevare in base alla data dell'udienza di rinvio, sempre che detto termine non sia inferiore ad un mese o superiore a sei mesi rispetto alla data del provvedimento di integrazione, giusta il disposto dell'art. 307 c.p.c., comma 3, ultimo inciso.

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 17.9.2015, n. 18262

...omissis...

Il primo motivo censura la sentenza per non avere dichiarato l'estinzione del giudizio tenuto conto che - se il ricorso per riassunzione era stato depositato il entro il termine semestrale - la notificazione nei confronti del litisconsorte xxxxxx era avvenuto dopo il decorso di tale termine e senza che all'udienza fissata per la riassunzione fosse stata fissato un nuove termine per la notifica nei confronti del soggetto al quale il ricorso per riassunzione non era stato notificato.

Il motivo è infondato.

Deve escludersi che si fosse verificata alcuna causa di estinzione del processo, posto che non è contestato che l'atto di riassunzione era stato tempestivamente depositato (nel termine semestrale). Ed invero, va ricordato che, quando il processo sia stato dichiarato interrotto, la riassunzione è tempestiva quando il relativo ricorso sia stato depositato in cancelleria nel termine di sei mesi, previsto dall'art. 305 c.p.c., con la conseguenza che ove il ricorso col pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di riassunzione non sia stato regolarmente notificato, il giudice non può dichiarare l'estinzione del processo, ma deve ordinare la rinnovazione della notifica, in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c., ovvero deve disporre l'integrazione del contraddittorio quando non sia stato notificato ad alcuno dei litisconsorzi (Cass. 13683/12, 11260/11; 17679/09).

In tema di litisconsorzio necessario, qualora il giudice d'appello si limiti ad ordinare l'integrazione del contraddittorio senza, peraltro, indicare il termine perentorio entro il quale la relativa notificazione debba avvenire, detto termine può legittimamente individuarsi - alla luce di una interpretazione della norma costituzionalmente orientata ai sensi dell'art. 111 Cost., comma 2, e del principio della ragionevole durata del processo - in quello indicato dall'art. 163 bis c.p.c., da rilevare in base alla data dell'udienza di rinvio, sempre che detto termine non sia inferiore ad un mese o superiore a sei mesi rispetto alla data del provvedimento di integrazione, giusta il disposto dell'art. 307 c.p.c., comma 3, ultimo inciso (Cass. 2431/02, 26570/2008).

Nella specie, il Giudice fissando una nuova udienza in sostanza ha correttamente disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti della parte nei cui confronti era stata inutilmente tentata la notificazione, dovendo rilevarsi che non è stata formulata alcuna specifica censura sulla insufficienza del termine a comparire laddove la sentenza ha verificato la regolarità della notifica.

Il secondo motivo, lamentando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia, denuncia la contraddittorietà della sentenza impugnata: i Giudici - dopo avere affermato che l'annullamento del testamento per incapacità naturale presuppone che il soggetto sia privo in modo assoluto della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi e avere, poi, riferito dello stato di malattia del testatore mai rapportato a uno stato di incapacità intellettiva e neppure a gravi disturbi neurologici ma solo a gravi problemi cardio vascolari e di respirazione che gli impedivano di rispondere ma che, secondo quanto emerso dalla prova

testimoniale, il medesimo era in grado di rispondere a gesti - aveva poi affermato che il testatore fosse del tutto incapace di intendere di volere.

Il motivo è infondato.

Deve escludersi che la sentenza sia affetta dai vizi di motivazione denunciati: i Giudici, nel fare riferimento allo stato di incapacità in cui versava il testatore al momento della redazione del testamento (6 dicembre 1986), colpito xxxxxxx all'età di 85 anni da ictus cerebrale, ha accertato - anche alla stregua di quanto riferito dal medico del reparto in cui il paziente era stato ricoverato - la compromissione delle funzioni neurologiche e non solo di quelle cardio respiratorie evidenziando che, in base ai dati risultanti dal diario clinico del xxxxx le condizioni neurologiche si erano aggravate, ed escludendo che si fosse potuto registrare un repentino miglioramento o in occasione del dimissioni xxxxxxx tenuto conto dell'età e dello stato di salute generale del paziente.

Il ricorso va rigettato.

Le spese della presente fase vanno poste a carico della ricorrente risultata soccombente.

p.q.m.

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento in favore delle resistenti costituite delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per onorari di avvocato oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 luglio 2015.